



REPUBBLICA ITALIANA

n. 1207/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Registro Sentenze

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli

n. 3009/1999

Sezione Ottava

Registro Generale

composto dai magistrati:

dott. Evasio **Speranza** Presidente

dott. Santino **Scudeller** Componente

dott. Carlo **Buonauro** Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3009 dell'anno 1999, proposto da Gemma Santilli, rappresentata e difesa dagli avvocati Pellegrino Cavuoto e Fernando Lombardi, domiciliata in Napoli, Galleria Umberto I°, n. 8;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

per l'annullamento

della decisione della Commissione Medica dell'Ospedale militare di Medicina di Caserta Sezione Civile, fatta propria dal Provveditore agli Studi di Benevento, con nota prot. n. 2591/98;

per il riconoscimento

dell'esistenza dei presupposti per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Visti gli atti tutti di causa.

Viste le memorie prodotte dalle parti.

Uditi pubblica udienza del 18 febbraio 2008 il relatore dott. S. Scudeller e per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue;

Premesso che con atto notificato il 17 marzo 1999, depositato il 15 aprile 1999, la ricorrente - dispensata dal servizio ai sensi dell'articolo 512 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e collocata in quiescenza dal 1° luglio 1997 - agisce per l'annullamento degli atti in epigrafe citati che le precludono il conseguimento del beneficio di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, per il quale: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il pos-

nesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”;

Considerato che ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come novellato dall'articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata anche se la causa è stata trattata in pubblica udienza (Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2006, n. 7476);

Considerato che, avendo riguardo alle vicende sottese alla domanda ed alla posizione in quiescenza della ricorrente, deve farsi applicazione dell'orientamento, specificamente riferibile alla fattispecie trattata, per il quale: “Non sussiste per le controversie volte al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all'art. 2 comma 12 l. n. 335 del 1995, la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì quella della Corte dei conti.” (Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2006, n. 1619; cfr in termini anche Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 19 dicembre 2006, n. 696);

Viste: [a] la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007 che, nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha introdotto l'istituto della *translatio iudicii*, quindi la possibilità di proseguire il giudizio innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda; [b] le decisioni del Consiglio Stato sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3801 e 7 agosto 1987, n. 565;

Considerato, in ragione di quanto su indicato, che deve essere: [i] dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adita Sezione; [ii] dichiarata la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che dovrà essere riassunta innanzi al giudice fornito di giurisdizione (Corte dei Conti) nel termine perentorio di sei

